

**REGOLAMENTO PER LE COMMISSIONI
CONSULTIVE COMUNALI APERTE**



*Adottato con deliberazione consiliare
n. 50 in data 21 dicembre 1995*

*Modificato ed integrato con
deliberazione consiliare n. 11 in data
29 febbraio 1996*

CAPO I

Finalità

ART. 1

In attuazione dei principi statutari e con particolare riferimento alle norme di cui alla Parte II - Titolo II dello Statuto comunale, il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini alle attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Scopo delle commissioni consultive comunali aperte è di proporre una interfaccia amichevole nel rapporto tra cittadini ed Amministrazione fornendo contemporaneamente un supporto al Sindaco, agli Assessori ed al Consiglio Comunale per rendere operative sul territorio le scelte di governo.

CAPO II

Ordinamento

ART. 2

Ogni commissione è composta da un numero minimo di tre membri fino ad un massimo di dodici membri, compreso il Presidente, dei quali 2/3 nominati dal gruppo di maggioranza consiliare ed 1/3 dal gruppo di minoranza consiliare.

I componenti delle commissioni dovranno possedere i requisiti richiesti per l'elezione alla carica di consigliere comunale.

La partecipazione ai lavori delle commissioni è libera e gratuita.

ART. 3

Ciascun Presidente di commissione opera in collaborazione con l'Assessore a cui la commissione è collegata e lo rappresenta nei rapporti con gli altri commissari.

Gli Assessori possono, di loro iniziativa o su richiesta dei Presidenti, intervenire ai lavori delle commissioni collegate senza diritto di voto.

ART. 4

I Presidenti delle commissioni sono nominati dal Sindaco e provvedono direttamente alla costituzione delle commissioni loro affidate, rispettando le indicazioni e le proporzioni di cui all'art. 2.

ART. 5

Il Presidente:

- convoca le riunioni della commissione;
- designa un vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza;
- rappresenta la commissione nei rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- sottoscrive richieste e proposte (rese sempre in forma scritta) della commissione, da inoltrare all'Amministrazione Comunale;
- nomina il segretario della commissione cui compete la redazione dei verbali delle sedute e la trasmissione dei medesimi agli Assessori di riferimento;

ART. 6

I membri delle commissioni decadono qualora risultino assenti ingiustificati a tre riunioni della commissione di appartenenza, anche non consecutive.

ART. 7

Ai Presidenti di commissione può essere revocato il mandato su motivata richiesta formulata all'Amministrazione Comunale da almeno 2/3 dei componenti ogni singola Commissione.

CAPO III Funzionamento

ART. 8

Le riunioni delle commissioni hanno luogo in apposita sala presso la sede comunale.

Le commissioni deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.

ART. 9

La convocazione delle singole commissioni è obbligatoriamente effettuata anche su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

Nel caso di cui sopra la convocazione deve essere disposta dal Presidente entro dieci giorni dalla data di arrivo della richiesta di convocazione al protocollo comunale.

CAPO IV Durata

ART. 10

Le commissioni di cui agli articoli precedenti hanno la medesima durata del Consiglio Comunale che le ha espresse.

ADOTTATO dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 in data 21.12.1995

MODIFICATO ED INTEGRATO mediante deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 29 febbraio 1996


PUBBLICATO all'Albo Pretorio dal 14 marzo 1996 al 28 marzo 1996

DIVENUTO esecutivo il 3 aprile 1996

RIPUBBLICATO all'Albo Pretorio dal 5 aprile 1996 al 19 aprile 1995

VISTO:

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

